



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11577 del 2010, proposto da:

Soc E. Giovi rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giampietro e Avilio Presutti,
con domicilio eletto presso l'avv. Franco Giampietro, via F. Sacchetti n. 114

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Raimondo, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; Arpa Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Seri, con domicilio eletto presso Massimo Seri in Roma, via Ovidio, 20; Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, Asl 104 - Rm/D, Regione Lazio; Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio, domiciliata per legge in Roma, via IV Novembre, 119/A;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Assoc. Codici-Centro, Assoc. Codici-Lazio, Assoc. Codiciambiente, rappresentato e difeso dagli avv. Carmine Laurenzano, Ivano Giacomelli, con domicilio eletto presso Carmine C/ Codici-Lazio Laurenzano in Roma, via Oderisi Da Gubbio 18;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 255 in data 12.11.2010;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Arpa Lazio e di Provincia di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., verifica alla quale provvederà il Presidente pro tempore del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero altro componente del medesimo organismo all'uopo delegato.

Il verificatore è chiamato a chiarire in particolare i seguenti profili: idoneità degli interventi di cui alla avversata ordinanza a soddisfare le esigenze di pubblico interesse nella stessa manifestate; le condizioni della loro realizzabilità e la relativa fattibilità; i margini di riconducibilità all'attività espletata dalla odierna ricorrente dei fenomeni che hanno determinato l'amministrazione ad adottare la citata ordinanza .

Alle operazioni di verifica potranno assistere le parti del giudizio, con facoltà di nominare propri tecnici;

La relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 31 marzo 2011;

Il Collegio fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), da porre provvisoriamente a carico di parte ricorrente

P.Q.M.

dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione e sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata fino alla camera di consiglio del 27 aprile 2011.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)